

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni denominata **"Davide Campari-Milano S.p.A."** o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".

Articolo 2

1. La Società ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività:

a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;

b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);

c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;

d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione
di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione,
servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali,
legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica,
acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi
forma per il compimento delle attività indicate alle lettere
precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e
amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

2. Purché in via non prevalente rispetto alle attività
indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere,
nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al
precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa
capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare,
immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori
diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con
esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei
confronti del pubblico delle attività riservate per legge a
intermediari bancari e/o finanziari.

Articolo 4

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale e categorie di azioni

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00
(cinquantottomilionioctantamila/00), rappresentato da
580.800.000 (cinquecentottantamilionioctocentomila) azioni da
nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00
(cinquantottomilionioctantamila/00) è stato interamente
sottoscritto e liberato.

3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della
assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di
Amministrazione è attribuita:

(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento
e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale
sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro
100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove
azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni
convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle
obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di
nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale
sociale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per
importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti
fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà
prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei
seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante
conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società
il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente
valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di
rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto
sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro,
allorquando le condizioni economiche e i termini del
collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo,
eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi)
risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di
Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel
caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso
costituisca parte di un più ampio accordo industriale che
risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di
Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o
esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di
aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre
fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di
cui al successivo articolo 6.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la
facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di
ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili
e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque
consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più
pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi
quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis
mutandis), la delega di cui al presente articolo deve
ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o
amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura
e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al
precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della
Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui
alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma
(precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è
considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a
fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio
di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

15. Con delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2016, nel quadro dell'esecuzione dell'acquisizione da parte della Società (anche mediante offerta pubblica d'acquisto) delle azioni della società francese denominata Société des Produits Marnier Lapostolle ("SPML"), è stata deliberata l'emissione di un numero massimo pari a n. 44.968 strumenti finanziari partecipativi (ciascuno, un "Titolo Complemento Prezzo") da destinarsi, a certe condizioni, a

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

beneficio di coloro che avranno trasferito alla Società azioni
SPML, nel rapporto di un Titolo Complemento Prezzo per ogni
azione SPML trasferita.

16. Ciascun Titolo Complemento Prezzo incorpora un diritto di
credito eventuale di importo pari alla divisione, per il
numero complessivo delle azioni SPML (pari a
ottantacinquemila), dell'eventuale eccedenza del prezzo di
vendita, al netto di costi di intermediazione e fiscalità
societaria, rispetto ad un valore base di ottanta milioni di
Euro, del bene immobile di proprietà di SPML denominato "Les
Cèdres" e sito in St. Jean Cap Ferrat, Francia ("Immobile").

17. La vendita dell'Immobile dovrà avvenire entro e non oltre
il 30 giugno 2021 secondo i termini e condizioni di cui al
documento di offerta relativo alle azioni SPML, pubblicato in
data 18 maggio 2016, e, conseguentemente, l'eventuale diritto
di credito incorporato dai Titoli Complemento Prezzo diventerà
pagabile.

18. I Titoli Complemento Prezzo non sono trasferibili se non
per donazione o per successione e, nei casi consentiti, sono
negoziabili sul mercato francese non regolamentato denominato
Euroclear di Parigi.

19. La circolazione ed il trasferimento dei Titoli Complemento
Prezzo sono retti dal diritto francese.

Articolo 6

1. Le azioni sono indivisibili.

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

2. Ogni azione dà diritto a un voto.

3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna
azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in
forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con
diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o
usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di
almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata
dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno
ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente
articolo.

4. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino
soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il
voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione
del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale
legittimante non determina la perdita della legittimazione al
beneficio del voto doppio.

5. È istituito, presso la sede della Società, l'elenco
speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio,
che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla
normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina
l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su
supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco
speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto
informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun
soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia,
senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del
presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto
doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco
speciale, allegando idonea documentazione attestante la
titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando
che documentazione equipollente sia trasmessa
dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco
speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione
(totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale
o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio.
Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in
ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte)
mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi
restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti
ai sensi della normativa applicabile.

7. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere
sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi
dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di
irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente
dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e
sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale
legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare
alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione,
del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di
voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data
della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo
di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i)
di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del
diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante,
(ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o
indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente
dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di
tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché
(iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società
l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto
reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se
del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o,
se del caso, del cambio di controllo.

8. Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad
una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo
determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco
speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto
doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di
controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per
successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un
trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di
famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo
gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un
fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano
lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari,
l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente
conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia traferito
per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto
di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di
famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo
gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un
fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso
trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari,
gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la
stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa
(con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio
ove già maturato).

10. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che
sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a
controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere
l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente
dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato
cambio di controllo (con conseguente conservazione del
beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui
il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di
fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco
speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente
causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa
anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del
valore contabile delle azioni della Società rispetto al
patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque
per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi
omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa
(con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio
ove già maturato).

11. Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il
trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia
titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione
dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita
del beneficio del voto doppio ove già maturato).

12. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o
segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato
all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente
articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione
(totale o parziale) conseguente.

13. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi
conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio
si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse
in
ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con
conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già
maturato).

14. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di
fusione o scissione della Società il progetto di fusione o
scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del
voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di
quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione
nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del
beneficio del voto doppio ove già maturato).

15. Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della
disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente
articolo o la sua soppressione non richiedono se non
l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi
di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella
massima misura consentita dalla legge.

16. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati
computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto,
spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del
capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi
dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

17. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è
quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti
quotati.

Articolo 7

1. Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle
ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto
limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali
ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni
ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,
previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria
interessata.

Articolo 8

1. In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di
azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di
ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria
categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra
categoria (o delle altre categorie).

Articolo 9

1. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante
aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di
altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti
finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di
assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

Articolo 10

1. Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di
voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare
le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di
diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse
dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle
azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo
il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea
straordinaria.

TITOLO III

Assemblea e diritto di recesso

Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le
modalità previste dalla normativa applicabile.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione
nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in
Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai
regolamenti applicabili.
4. La legittimazione all'intervento in Assemblea e

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini
e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

5. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le
modalità previste dalla normativa applicabile.

6. La delega può essere notificata elettronicamente alla
società secondo le modalità previste dalla normativa
applicabile; sono validamente notificate le deleghe ricevute a
mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità
indicate dall'Avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano
d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza
dei presenti.

2. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei
presenti un Segretario anche non socio.

3. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita
i poteri previsti dalla legge.

Articolo 13

1. I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi
inderogabili previsti dalla legge.

2. È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di
introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

più essere quotate in un mercato regolamentato.

3. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

2. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale
pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla
normativa legislativa e regolamentare di volta in volta
vigente.

4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle
liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari
applicabili.

5. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in
questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto
fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti
almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati
del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di
volta in volta applicabile.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di
azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli
azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e
secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della
comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari
depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione
degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre
e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al
numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti espressi;

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;

- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

8. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

9. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

suddetta.

11. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

12. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

16. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri
il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti,
salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea.

2. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere
membro del Consiglio di Amministrazione).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche un
regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche
disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per
l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti
tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola
statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione,
ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione
di società interamente possedute o di società possedute in
misura non inferiore al novanta per cento, il potere di
istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di
rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il
potere di indicare quale o quali tra gli amministratori
abbiano la rappresentanza della Società, il potere di
deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello
Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il
trasferimento della sede sociale purché all'interno del
territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei
limiti e con le modalità di legge applicabili.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti
consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà
opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di
essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la
qualifica di Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare
parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di
rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui
sia istituito, delibererà con il voto favorevole della
maggioranza dei propri componenti.

Articolo 19

1. Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla
legge.

2. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da
parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e
al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.

Articolo 20

1. L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del
caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle
procedure interne (amministrative e operative) adottate al
fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

2. I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del
loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se
costituito, al comitato di cui al seguente articolo 22.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio Sindacale nomina uno o più dirigente/i preposto/i
alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le
funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale
funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale
esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società
di rilevanti dimensioni.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio
interno uno o più comitati con funzioni propositive e
consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione
e/o per le nomine, comitato per il controllo interno e la
gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale
costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri,
nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai
compiti di volta in volta attribuiti.

2. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il
Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza
sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del
rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi
nazionali e internazionali, ferma restando la preminente
valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari
esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo
grado di complessità e al settore di attività.

Articolo 23

1. La rappresentanza generale della Società con potere di
firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente
del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli
Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro
attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al
Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del
potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme
in tema di procura.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte
che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere
convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla
maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da
almeno due Sindaci Effettivi.

2. Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche
all'estero.

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

3. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

4. Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 25

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero
Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti
non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del
Presidente della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno
fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e
firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 26

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi
potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta
determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto
riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche
in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è
stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato
Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 27

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi
e da tre Sindaci Supplenti.

2. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco
Effettivo e di un Sindaco Supplente.

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di
liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono
elencati mediante un numero progressivo.

4. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati
alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaci Supplenti.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti
che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente
titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale
pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla
normativa legislativa e regolamentare di volta in volta
vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per
cento) del capitale con diritto di voto in materia.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di
azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli
azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e
secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della
comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari
depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.

7. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un
medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista né possono
votare liste diverse.

8. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

9. I Sindaci possono assumere incarichi di componente di
organi di amministrazione e controllo in altra società nei
limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

10. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle
liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari
applicabili.

11. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in
questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto
fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti
almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati
del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di
volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di
Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

12. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei
Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero
di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci
Effettivi e due Sindaci Supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante
Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

13. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto
dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

14. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla
precedente lettera a).

16. In caso di parità tra liste risultate seconde per numero
di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco
Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e
un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata
secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

17. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile
procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea
delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del
Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

18. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente
richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

19. In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla
scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo
Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello
cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere
eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro
di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

20. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota
di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere
convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno
rappresentato.

21. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è
assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

22. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei
Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere
alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in
carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a
maggioranza relativa.

23. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.

24. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi
telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24
del presente Statuto.

TITOLO VI

Bilancio, utili e acconti

Articolo 28

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.

Articolo 29

1. Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il
bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per
l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni
dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta)
giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili
netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 30

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 31

1. I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

Disposizioni finali e varie

Articolo 32

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 33

1. La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

Articolo 34

1. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità

STATUTO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2016.

giudiziaria di Milano.

Articolo 35

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono
le disposizioni di legge.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò